

Codice A1418A

D.D. 7 giugno 2022, n. 974

**Edilizia Residenziale Pubblica, interventi ai sensi dell'art. 4 della legge 17/02/1992 n. 179 e s.m.i. Restituzione semestrale da parte di cooperative edilizie dei finanziamenti con scadenze 30 giugno e 31 dicembre 2022. Integrazione di euro 2.854,35 accertamento 2022/205 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022, relativa alla rivalutazione ISTAT della rata semestrale ...**



**ATTO DD 974/A1418A/2022**

**DEL 07/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1418A - Politiche di welfare abitativo**

**OGGETTO:** Edilizia Residenziale Pubblica, interventi ai sensi dell'art. 4 della legge 17/02/1992 n. 179 e s.m.i.

Restituzione semestrale da parte di cooperative edilizie dei finanziamenti con scadenze 30 giugno e 31 dicembre 2022. Integrazione di euro 2.854,35 accertamento 2022/205 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022, relativa alla rivalutazione ISTAT della rata semestrale con scadenza 30 giugno 2022 nei confronti della Cooperativa EDIFICATRICE TRE.

Premesso che:

con la legge 17 febbraio 1992, n. 179 all'art. 4 è stato previsto al primo comma che le Regioni "nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni" Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni potranno destinare una quota di questi fondi alla realizzazione, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure di cui all'art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994, ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12 ottobre 1993 con la deliberazione n. 689-15149, alla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994 e con la deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95. La Regione, con la citata deliberazione del 20 settembre 1994 ha altresì individuato le particolari categorie sociali, di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 46-20721 del 7 luglio 1997 avente ad oggetto: "Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G. 70/94 del 28.09.94)", ha proceduto ad approvare le modalità per l'attuazione degli interventi nonché la localizzazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare alle finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 ha approvato i criteri per la restituzione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92. Nel particolare con il citato provvedimento è stato stabilito, tra l'altro, che la restituzione dei finanziamenti da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, prevista in 35 annualità suddivise in rate semestrali, unitamente alla rivalutazione annuale, avvenga successivamente all'emissione da parte della Regione dell'attestato di chiusura conti su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

Tra gli interventi conclusi dalle cooperative edilizie che hanno in corso la procedura di restituzione del finanziamento con scadenza della rata al 30 giugno 2022 risulta esservi il programma di intervento PI n. 1240 – localizzato nel Comune di Villadossola (VB), della Cooperativa EDIFICATRICE TRE, importo del finanziamento complessivo da restituire pari ad euro 1.601.323,85.

Dato atto che con DD n. 973/A1418A del 01/07/2021 è stato approvato il piano di restituzione del suddetto intervento con rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre fino alla fine dell'anno 2046, da parte della cooperativa EDIFICATRICE TRE.

Considerato che con la suddetta determinazione sono state accertate, a partire dall'anno 2022, le quote capitali semestrali di € di € 22.876,06 con scadenza 30 giugno e di € 22.876,05 con scadenza 31 dicembre.

Dato altresì atto che il punto 6) della succitata dd. 973/A1418A del 01/07/2021 demandava a successivi provvedimenti gli accertamenti della rivalutazione ISTAT a partire dall'anno 2022 fino all'anno 2046.

Considerato che:

- come previsto dalla deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 *“l'importo da rimborsare per le annualità successive alla prima è determinato rivalutando l'importo versato per l'annualità precedente sulla base della variazione annuale del costo della vita per operai e impiegati accertata dall'ISTAT al 30 aprile per le annualità la cui prima rata semestrale è da versare entro il 30 giugno e al 31 ottobre per le annualità la cui prima rata semestrale è da versare entro il 31 dicembre”*;
- l'importo annuale versato nell'annualità 2021 è pari ad € 49.961,96, suddiviso in rate semestrali di € 24.980,98 ;
- il coefficiente dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo ottobre 2020-ottobre 2021 calcolato al mese di aprile 2022, relativo alla rata con scadenza 30/06/2022 è pari ad 1,030 e che la rata integrata ammonta ad € 25.730,41.

Ritenuto pertanto necessario integrare di euro 2.854,35 l'accertamento 2022/205 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022, nei confronti della Cooperativa EDIFICATRICE TRE, relativamente alla rivalutazione ISTAT della rata semestrale con scadenza 30 giugno 2022.

Dato atto che l'integrazione dell'accertamento 2022/205 non è già stata assunta con precedenti atti e che il medesimo verrà abbinato alla seguente voce di entrata per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti su PiemontePAY: PG03 "Rientri di fondi statali erogati in materia di edilizia - art. 4 della legge n. 179/92".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016

Tutto ciò premesso e considerato.

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 46-20721 del 7.7.1997;
- D.G.R. n. 62-8605 del 3.3.2003;
- D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile".

### **DETERMINA**

1. di prendere atto che il coefficiente dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo ottobre 2020-ottobre 2021 calcolato al mese di aprile 2022, relativo alla rata con scadenza 30/06/2022 è pari ad 1,030 e che la rata integrata ammonta ad € 25.730,41;

2. di integrare di euro 2.854,35 l'accertamento 2022/205 sul capitolo d'entrata 36815 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno 2022, nei confronti della Cooperativa EDIFICATRICE TRE, relativamente alla rivalutazione ISTAT della rata semestrale con scadenza 30 giugno 2022, inerente alla undicesima annualità del piano di restituzione dei finanziamenti concessi alle Cooperative edilizie per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92, approvato con DD. 973/A1418A del 01/07/2021.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. di demandare a successivo provvedimento l'integrazione dell'accertamento 2022/206 relativo alla rivalutazione annuale ISTAT della rata semestrale con scadenza 31 dicembre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data suddetta, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)  
Firmato digitalmente da Anna Palazzi